



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere su

schema di ordinanza del Ministro dell'Istruzione concernente l'*"Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"*

approvato nella seduta plenaria n. 74 del 07/02/2022

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rileva che le scelte adottate dal Ministero dell'Istruzione relativamente alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano un tentativo di ritorno alla normalità dopo quasi tre anni di pandemia e che questa volontà si sostanzia a partire da un esame di Stato in parte conforme a quello definito dal decreto legislativo n. 62/2017.

Certamente gli studenti che sosterranno quest'anno l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo hanno vissuto un triennio complesso e ciò, pur con le criticità che il CSPI evidenzia in questo parere, può essere preso in considerazione dai docenti che hanno lavorato con loro e che sono ben consapevoli del percorso formativo che è stato possibile effettuare, delle conoscenze e delle competenze che è stato possibile sviluppare. La scuola ha messo in campo tutto ciò che era possibile per cercare di mitigare i disagi e le difficoltà di questo periodo storico senza precedenti e nello stesso schema di ordinanza in esame è richiamata la necessità che siano considerati i fattori che hanno differenziato le attività scolastiche e ciò che è stato possibile fare nelle diverse realtà scolastiche territoriali.

Il ritorno alla normalità non può quindi che essere graduale; tuttavia il CSPI osserva che, pur nella consapevolezza della situazione emergenziale e della sua evoluzione, si sarebbe potuto utilizzare una modalità di comunicazione delle scelte più coerente rispetto ai tempi di uscita dell'ordinanza in esame e alle dichiarazioni e annunci che fino a pochi giorni fa lasciavano intravedere soluzioni differenti da quelle presenti nello schema di ordinanza. A questo si aggiunge che, ancor prima della pubblicazione del testo definitivo delle ordinanze corredate dal parere obbligatorio del CSPI, è stata data ampia diffusione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, non solo attraverso anticipazioni di stampa ma in modo formale sui canali istituzionali del Ministero dell'Istruzione.

Queste modalità di comunicazione alimentano nell'opinione pubblica e nelle scuole, in assenza del testo dei provvedimenti, prese di posizione e giudizi spesso contraddittori e imprecisi.

Nel merito dei contenuti del provvedimento in oggetto, il CSPI riprende dalla normativa vigente l'obiettivo attribuito all'esame di Stato, ossia il suo scopo certificativo e di accertamento delle competenze definite nel "*Profilo Educativo Culturale e Professionale*" in uscita degli studenti descritto dalle "*Indicazioni nazionali per i Licei*" e dalle "*Linee Guida per i Tecnici e i Professionali*".



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

I quadri di riferimento per la costruzione delle prove, le prove nazionali, le indicazioni per la valutazione, la composizione della commissione (con docenti interni ed esterni all'istituzione scolastica), quindi un quadro coerente per arrivare al rilascio di un titolo di studio che ha un valore legale.

Questo quadro normativo, pur con criticità relative alla confrontabilità degli esiti e dei risultati già presenti nella situazione pre-pandemica, modificato nell'attuale contesto, diventa ancor più complesso e fa assumere all'esame una funzione più simbolica che sostanziale.

Ciò detto il CSPI in riferimento alla prima prova scritta d'Italiano sottolinea come lo sviluppo e l'apprendimento della lingua siano processi che investono la persona fin dalla prima infanzia e ne segnano lo sviluppo lungo tutto il corso della vita. Pensieri, emozioni, passioni, valori vivono nelle forme che assumono attraverso la lingua scritta e parlata. Scrivere, ancor più, sottende riflessione, rielaborazione, adattamento e cura dei pensieri in ragione dei diversi contesti comunicativi. Non si tratta soltanto di una verifica finale, ma di coltivare e mantenere nei ragazzi la capacità di argomentare e di scrivere intorno a un pensiero. Tuttavia, a livello nazionale, il tempo-scuola non è stato omogeneo in questi anni di pandemia; pertanto, non tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno potuto affrontare le diverse tipologie testuali previste dalla normativa vigente, richiamate dall'art. 19 del presente schema di ordinanza.

In tal senso, il CSPI raccomanda che nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni.

Rispetto al ripristino della prova scritta di indirizzo, il CSPI, condividendo *«la necessità di stabilire modalità di espletamento dell'esame di Stato che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata»*, richiamata nella premessa del provvedimento in esame, rileva che la prova non avendo carattere nazionale non garantisce uniformità nella verifica dei livelli di apprendimento raggiunti. L'uniformità della prova ha una valenza importante per garantire l'omogeneità nell'esame di Stato.

Il CSPI, pertanto, ritiene che debba essere posta la dovuta attenzione alle seguenti criticità.

- ✓ Diffomità delle prove e dei risultati tra le diverse aree geografiche, tra le scuole e tra le classi della stessa scuola a causa del diverso livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento delle discipline caratterizzanti gli indirizzi nel corso del triennio e della discontinuità e dell'attività didattica.
- ✓ Assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello d'Istituto, ad esempio prevedendo il coinvolgimento del dipartimento disciplinare, anche per predisporre una terna di prove da cui sorteggiare la stessa traccia per le sottocommissioni operanti nello stesso Istituto.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- ✓ Mancata corrispondenza tra i quadri di riferimento allegati al DM 769/2018, richiamati nell'art. 20, comma 2, del presente testo in esame e relativi allegati B/1, B/2 e B/3 che individuano una sola tra le discipline d'indirizzo, incoerente anche con la previsione che sia un solo docente a preparare la prova.
- ✓ Rischio che la prova di indirizzo, elaborata dal docente della disciplina, diventi una semplice riproposizione di fatto di una prova analoga ad altre effettuate nel corso dell'anno.
- ✓ Rischio che nei fatti la predisposizione e la valutazione della prima e della seconda prova scritta siano affidate allo stesso commissario, come potrebbe avvenire nel Liceo Classico in caso di affidamento allo stesso docente di Lettere e Lingua e Letteratura Latina.

L'insieme di tali criticità, a parere del CSPI, rende la predisposizione e lo svolgimento della seconda prova scritta molto problematici per docenti e studenti.

Il CSPI nell'esprimere condivisione per il ripristino della prima prova scritta chiede, altresì, di risolvere le criticità sopra evidenziate relative alla predisposizione e allo svolgimento della seconda prova, individuando altre modalità e altri strumenti che consentano di accertare i livelli raggiunti nelle discipline d'indirizzo coerenti con il percorso effettivamente svolto dagli studenti nelle diverse situazioni, senza dover far ricorso necessariamente alla prevista seconda prova scritta.

Il CSPI, per quanto riguarda l'articolato, segnala quanto segue.

- ✓ Art. 8, comma 2 ("*Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza*") - Per evitare contenzioso, conflitti e difformità sul territorio nazionale, occorre chiarire quali siano i casi in cui è possibile effettuare il colloquio in videoconferenza e in che rapporto ciò si configuri con la sessione suppletiva.
- ✓ Art. 23 ("*Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale*") - Onde evitare difficoltà interpretative riguardanti la collocazione temporale della prova orale di cui ai commi 1 e 2 si propone di specificare che tale prova sia svolta nella stessa giornata del colloquio, prima del suo inizio.
- ✓ Art. 34, comma 1 ("*Esame nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all'estero*") - Si rileva che, per le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana rende necessaria l'effettuazione della prova scritta di lingua francese, come previsto dalla legge nazionale 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 20-bis. La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 riconosce, infatti, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, la parità linguistica tra francese e italiano (art. 38), come esplicitato dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico di cui agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, nonché dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 e, in particolare, gli artt. 3 (*Prove d'esame*), 10 (*Certificazione*) e 11 (*Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego*).



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano, onde evitare difficoltà interpretative riguardanti la collocazione temporale della prova orale, atta a verificare la padronanza della seconda lingua, si propone che detta prova si svolga durante il colloquio.